

DELIBERA N. 9

DEL DIRETTORE GENERALE

DEL GIORNO 19 FEBBRAIO 2019

**Oggetto: ammissione al Fondo di Garanzia ex lege 289/2002 per € 512.000,00 del finanziamento concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo il 31.01.2019 in favore della NUOVA CANOTTIERI OLONA S.S.D. A R.L. - Milano (MI) - pratica n. 46780/00 (misura finanziaria che non costituisce aiuto di Stato e in regime di esclusione).**

- Visto il Regolamento sulle Modalità di Gestione del Fondo di Garanzia ex lege 289/2002, articolo 90, comma 12 e s.m.i. (di seguito "Regolamento"), adottato con delibera del Comitato di Gestione Fondi Speciali dell'11 luglio 2018 (Revisione n. 11), e pubblicato sul sito *web* dell'Istituto – sezione "Amministrazione Trasparente";
- in linea con il vigente Sistema delle Deleghe per le operazioni a valere sui Fondi Speciali, considerato che l'importo da ammettere in garanzia in favore della NUOVA CANOTTIERI OLONA S.S.D. A R.L. - Milano (MI), pari € 512.000,00, è inferiore a € 1.000.000;
- vista la richiesta di ammissione al Fondo di Garanzia della NUOVA CANOTTIERI OLONA S.S.D. A R.L. – Milano (MI), presentata in data 15 gennaio 2019 e avente ad oggetto gli interventi di ampliamento e potenziamento dell'impianto sportivo comunale di Via Alzaia Naviglio Grande n. 146, sito nel Comune di Milano - MI (di seguito il "progetto");
- rilevato che il progetto rientra fra le tipologie di intervento ammissibili alla garanzia ai sensi del vigente Regolamento e che, in relazione alla sopracitata tipologia di intervento e per la natura del richiedente, lo stesso prevede la concedibilità di una garanzia nel limite percentuale massimo dell'80%, nel limite di importo massimo di € 2.500.000,00 e di durata massima di 20 anni;
- visto l'articolo 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: "*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*";
- visto l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- vista la Comunicazione n. 2016/C262/01 della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;
- viste le "Politiche sugli aiuti di Stato: criteri di esclusione e regimi di esenzione", di cui all'allegato 1 del suddetto "Regolamento";
- considerato che, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta a corredo della richiesta di contributo, **la misura finanziaria non integra un aiuto di Stato essendo stato rilevato che non vi è capacità di alterare gli scambi tra Stati membri;**
- considerato che tale garanzia (calcolata in termini di ESL<sup>1</sup>), tenuto conto del premio di mercato del 2,30% e di un tasso di attualizzazione dello 0,84% attualmente vigenti, ammonta a € 69.805,13;
- vista la proposta del Responsabile del Servizio Incentivi del 7 febbraio 2019 di ammissione al Fondo di Garanzia ex lege 289/2002, articolo 90, comma 12 e s.m.i. per la copertura fino all'80,00% del debito

---

<sup>1</sup> ESL = Equivalente Sovvenzione Lorda.

residuo del finanziamento erogato alla NUOVA CANOTTIERI OLONA S.S.D. A R.L. - Milano (MI) - pratica n. 46780/00;

---

- visto il parere favorevole espresso dal Comitato Fondo di Garanzia nella seduta del 15 febbraio 2019.

Tutto ciò visto e considerato, il Direttore Generale, in data 19 febbraio 2019,

**DELIBERA**

l'ammissione al Fondo di Garanzia *ex lege* 289/2002, articolo 90, comma 12 e s.m.i., per € 512.000,00 del finanziamento concesso da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo in favore della NUOVA CANOTTIERI OLONA S.S.D. A R.L. – Milano (MI) – pratica n. 46780/00, in regime di esclusione, e nei termini di seguito indicati:

**OMISSIS**

Il Direttore Generale dispone, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Istituto, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 26 del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Paolo D'Alessio

